

COMUNE DI FALCADE
Provincia di Belluno

Regolamento per il Commercio sulle aree pubbliche

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **25** del **29 giugno 2010** e
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **31** del **27 luglio 2010**

INDICE

- Art. 1 - Esercizio dell'attività
- Art. 2- Autorizzazione con posteggio
- Art. 3- Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 5 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 6 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 7 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 8 - Produttori agricoli
- Art. 9 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 10 - Obblighi e divieti per gli operatori

MERCATI

- Art. 11 - Piano dei mercati
- Art. 12 - Trasferimento dei mercati
- Art. 13 - Soppressione del mercato o di posteggi
- Art. 14 - Ampliamento dei posteggi
- Art. 15 - Posteggi liberi – Migliorie
- Art. 16 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 17 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari
- Art. 18 - Presenze dei titolari di posteggio
- Art. 19 - Mercati straordinari

COMMERCIO ITINERANTE

- Art - 20 - Svolgimento attività in forma itinerante - divieti

PREZZI

- Art. 21 – Pubblicità dei prezzi

CALENDARIO E ORARI

- Art. 22 - Calendario dei mercato e indirizzi in materia di orari

NORME IGIENICO-SANITARIE

- Art. 23 - Normativa igienico-sanitaria

CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 24 - Concessione del posteggio - Durata – Rinnovo
- Art. 25 - Tassa per l'occupazione del posteggio
- Art. 26 - Sospensione e revoca per omesso pagamento della tassa

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 - Disposizioni transitorie

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalla Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, dall'Allegato B della Delibera della Giunta Regionale del Veneto 02.08.2005, n. 2113 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

NORME GENERALI

Art. 1 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, abilita il titolare all'esercizio dell'attività in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale ed alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.

Art. 2 - Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).

3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati prescritti dal modello pubblicato sullo stesso B.U.R.
4. La domanda, incompleta dei dati essenziali come previsto dalla D.G.R. n. 2113 del 02.08.2005 e stabiliti nel fac-simile della domanda predisposta dalla Regione, è inammissibile. Qualora invece la domanda sia incompleta dei dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, fissando in dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione, il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore dell'abrogata Legge 28.03.1991, n. 112 (23.04.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte, si considera la data di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al REA avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel B.U.R.; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
7. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.

9. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
10. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
11. Entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande si provvede al contestuale rilascio dell'autorizzazione e della concessione. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune almeno sei mesi prima della scadenza. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali.
12. Uno stesso operatore non può essere titolare di più di due posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone o di capitali regolarmente costituite secondo le vigenti norme.
13. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Art. 3 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, secondo quanto stabilito dall'art. 28, comma 4, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, così come sostituito dall'art. 70, comma 2, del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati e dichiarati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, fissando in dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 90 giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 2556 – comma 2 – del Codice Civile, per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare nel contratto il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua

volta trasferito l'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.
11. Nel caso di trasferimento della gestione dell'azienda o di un ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro motivo di cui all'art. 5 – comma 1 – della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10, deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda o il ramo d'azienda.

Art. 5 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Art. 6
Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex Legge 24.11.1981, n. 689 può disporre, ai sensi dell'art. 29 - comma 3 - del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica nel Comune di Falcade, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
 - d) la vendita di prodotti adulterati o contraffatti, fatte salve le sanzioni penali previste in materia.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 7
Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS; è sufficiente la mancanza di uno di questi requisiti per procedere alla revoca dell'autorizzazione;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa; nel caso di società le assenze sono riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato;
 - c) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71, comma 1, del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59;

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 8

Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel Registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 18.05.2001, n. 228. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di L. 80 milioni (EURO 41.316,55) per le ditte individuali e di L. 2 miliardi (EURO 1.032.913,8) per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare, così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 20 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al Comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art.9

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, sia a ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative, iscritte al Registro delle imprese, sia ad operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
2. L'autorizzazione viene rilasciata, nei limiti dei posteggi eventualmente individuati di volta in volta con deliberazione di Giunta comunale per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande. Le domande devono pervenire 90 giorni prima dell'evento in modo da consentire al responsabile del servizio di formare la graduatoria degli assegnatari.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad uno stesso operatore.

4. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 04.12.1997, n. 460, le O.N.L.U.S. possono svolgere esclusivamente le attività istituzionali indicate nell'atto costitutivo ed altre attività ad esse connesse così come definite nella circolare del Ministero delle Finanze n. 168/98 (cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti non svantaggiati e vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

Art. 10 **Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
5. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
6. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
7. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
8. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
9. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
10. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
11. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

MERCATI

Art. 11 **Piano dei mercati**

1. Preso atto che attualmente sono operanti:

- A) un mercato nel Capoluogo di Falcade, in Via del Mercato, con frequenza settimanale, il giovedì di ogni settimana, con n. 8 posteggi di cui n. 1 del settore merceologico alimentare e n. 7 del settore merceologico non alimentare, trasferito, in via sperimentale, sulla Piazza del Municipio, con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 30.10.2009, a partire dalla data del 12.11.2009 e fino all'adozione del presente Regolamento;**
- B) un mercato nella Frazione Caviola, lungo la Via G. Marchiori e sulla Piazza XX Agosto, con frequenza settimanale, il giovedì di ogni settimana, con n. 11 posteggi di cui n. 2 del settore merceologico alimentare, n. 8 del settore merceologico non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli.**

Detti mercati sono stati istituiti con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 16.07.1955, così come modificata ed integrata con deliberazioni del Consiglio comunale n. 115 del 23.12.1955, n. 7 del 04.02.1991 e n. 49 del 23.10.1998.

2. I mercati sono così determinati sul territorio comunale dal presente Regolamento:

a) – nel Capoluogo di Falcade, sulla Piazza del Municipio – lato destro nella direttrice Falcade – Cencenighe Agordino, un mercato “invernale” dal 1° settembre al 30 giugno, dalle caratteristiche riportate nell’allegata scheda sub a) che comprende anche la planimetria del mercato; il mercato si terrà il giovedì di ogni settimana. I posteggi sono 5 di cui n. 1 del settore merceologico alimentare e n. 4 del settore merceologico non alimentare. Gli esercenti che frequentano il mercato “invernale”, di diritto, conservano i posteggi per il mercato “estivo”;

b) – nel Capoluogo di Falcade, sul Piazzale dello Sport, un mercato “estivo” dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, dalle caratteristiche riportate nell’allegata scheda sub b) che comprende anche la planimetria del mercato; il mercato si terrà il giovedì di ogni settimana. I posteggi sono 11 di cui n. 2 del settore merceologico alimentare, n. 8 del settore merceologico non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli;

c) – nella Frazione Caviola, sulla Piazza S. Pertini, un mercato “annuale” dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dalle caratteristiche riportate nell’allegata scheda sub c) che comprende anche la planimetria del mercato; il mercato si terrà il giovedì di ogni settimana. I posteggi sono 10 di cui n. 2 del settore merceologico alimentare, n. 7 del settore merceologico non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli.

3. Le schede e le planimetrie sono consultabili durante l’orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali.

4. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

**Art. 12
Trasferimento dei mercati**

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241; in questo caso può trovare applicazione anche l'art. 11 della medesima Legge n. 241/90 relativo agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento, intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 13

Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.

Art. 14

Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata per la superficie necessaria a contenere l'autoveicolo e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio e le condizioni logistiche del mercato non

ledano il diritto di altri operatori limitrofi.; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 12 - comma 2.

2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 11.

Art. 15 **Posteggi liberi - Migliorie**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il competente ufficio comunale deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 2.
3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi. Della pubblicazione ne verrà data notizia ai titolari di posteggio nel mercato.
5. Il responsabile del servizio inviterà gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni di miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
6. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 13.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 16
Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati, ai sensi dell'art. 3 della L.R. del Veneto 25.07.2008, n. 7, così come sostituito dall'art. 3 della L.R. del Veneto 22.01.2010, n. 3, almeno il 15% del totale dei posteggi, come indicati nelle planimetrie di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) iscrizione nel R.E.A.;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine di 10 giorni, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze

sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 17.

10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In questo caso è possibile assegnare lo stesso posteggio a più produttori agricoli nell'arco dell'anno.
12. I titolari di posteggio devono comprovare annualmente la qualifica di imprenditore agricolo.
13. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola.

Art. 17

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici.
2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato secondo l'orario indicato nell'allegata scheda di mercato. Qualora l'operatore precario assegnatario non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex Registro ditte);
5. Le presenze sono registrate con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente a proprio nome e per conto altrui.
6. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due

autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere usata un'autorizzazione per un altro mercato o l'autorizzazione itinerante.

7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale, in caso contrario non sono autorizzati a frequentare il mercato.
9. A partire dall'entrata in vigore della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10 (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
10. Gli operatori precari sono tenuti al pagamento della T.O.S.A.P.

Art. 18

Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 29 - comma 3 - la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

Art. 19

Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta comunale, su proposta presentata, per iscritto, da almeno il 50% degli operatori del mercato o su proposta delle Organizzazioni di categoria locali.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta comunale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, sentite i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.

5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 20

Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune o dalla legislazione vigente. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché igienicamente idoneo in relazione alla tipologia merceologica venduta. L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno e la merce non deve essere esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. In particolare non è consentita la sosta sulla carreggiata delle strade provinciali e comunali.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante nel Capoluogo di Falcade e nella Frazione Caviola durante le ore di svolgimento del mercato settimanale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 21

Prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 – comma 1 - del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114. La violazione a tale norma è punita con la sanzione di cui all'art. 22 – comma 3 – del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114.

CALENDARIO E ORARI

Art. 22

Calendario e indirizzi in materia di orari

1. Entro il 30 settembre dell'anno precedente deve essere predisposto il calendario di cui all'art. 8 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10 con il quale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

2. Il Sindaco, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, con propria determina, fissa gli orari di esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10, il Sindaco determina gli orari secondo i seguenti principi:

- a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata nella fascia tra le ore 07.00 e le ore 22.00, come per il commercio in sede fissa;
- b) l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella fascia oraria tra le ore 06.00 e le ore 24.00, come previsto per i pubblici esercizi;
- c) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6.00 e le ore 2.00.

NORME IGIENICO - SANITARIE

Art. 23

Normativa igienico-sanitaria

1. Si richiamano integralmente, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 03.04.2002.
2. Al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie si applicano le sanzioni previste dalle medesime norme e la sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 24

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. Gli atti di:
 - concessione del suolo pubblico relativo al posteggio;
 - sospensione, revoca e decadenza della concessione;
 - rinnovo della concessione,sono disposti dal responsabile del servizio contestualmente ai provvedimenti di autorizzazione e di rinnovo, sospensione, revoca e decadenza della relativa autorizzazione.
2. La durata temporale della concessione e della sospensione è la stessa dell'autorizzazione.

Art. 25

Tassa per l'occupazione del posteggio

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere corrisposta con le modalità indicate nel relativo Regolamento comunale. Per il mercato il pagamento va effettuato con cadenza annuale a seguito di apposita comunicazione da parte dell'ufficio competente e non si fa luogo al rimborso della tassa per le giornate non usufruite.

2. Il pagamento della tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. I precari sono tenuti a corrispondere la tassa per la giornata di frequenza al mercato.

Art. 26

Sospensione e revoca per omesso pagamento della tassa

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 10, del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 20.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni, il mancato versamento della tassa di concessione alla scadenza indicata nella comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, del presente Regolamento, comporta la sospensione della concessione stessa fino a quando il pagamento non risulti eseguito.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25.04.2001.
2. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei mercati, la data iniziale per il conteggio dell'anzianità è il 16.07.1955, data di istituzione dei mercati.
3. Ai fini dell'occupazione del suolo pubblico e della concessione si precisa che la data di inizio è fissata in quella di approvazione del presente Regolamento.
4. Le disposizioni di cui all'art. 2 nonché tutte quelle riguardanti il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio contenute nel presente Regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 il quale testualmente recita: *“Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.”*, rimarranno in vigore fino all'adozione di apposito provvedimento da parte del legislatore da assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata.

Art. 28

Sanzioni

1. Chiunque violi le norme del presente Regolamento in relazione alle attività di competenza comunale, come determinate ai sensi dell'art. 28 - comma 15 - del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 è punito con le sanzioni amministrative di cui all'art. 29 - comma 2 - del citato decreto, vale a dire da € 516,00 a € 3.098,00.
3. Fatte salve le sanzioni previste al comma precedente, chiunque violi le disposizioni contenute negli artt. 10 e 20 del presente Regolamento sarà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.
4. Le violazioni alle norme dell'occupazione spazi ed aree pubbliche saranno punite con le sanzioni previste da quella legislazione e dal Regolamento comunale.

Allegati:

- scheda sub a);
- scheda sub b);
- scheda sub c);
- planimetria sub. a) scala 1:200;
- planimetria sub. b) scala 1: 200;
- planimetria sub. c) scala 1: 200.

Scheda sub a) – Mercato di Falcade – periodo invernale

- ubicazione - Piazza del Municipio – lato destro nella direttrice Falcade – Cencenighe Agordino
- cadenza settimanale - ogni giovedì
- periodo - dal **01.09** al **30.06**
- **numero di posteggi** - **5**
- superfici dei posteggi - mq. **45** (lunghezza m. 9, larghezza m. 5)
- **settori merceologici** - **alimentare n. 1 posteggio – non alimentare n. 4 posteggi**
- **tipologie merceologiche** - **non più di tre posteggi con la stessa tipologia**
- orario - dalle ore **7.30** alle ore **12.30**

Scheda sub b) – Mercato di Falcade – periodo estivo

- ubicazione - Piazzale dello Sport
- cadenza settimanale - ogni giovedì
- periodo - dal **01.07** al **31.08** di ogni anno
- numero di posteggi - **10**
- superfici dei posteggi - mq. **45** (lunghezza m. 9, larghezza m. 5)
- *settori merceologici* - *alimentare n. 2 posteggi – non alimentare n. 7 posteggi*
- *tipologie merceologiche* - *non più di sei posteggi con la stessa tipologia*
- *produttori agricoli* - *n. 1 posteggio di mq. 45 (lunghezza m. 9, larghezza m. 5)*
- orario - dalle ore **7.30** alle ore **12.30**

Scheda sub c) – Mercato di Caviola

- ubicazione - Piazza S. Pertini
- cadenza settimanale - ogni giovedì
- periodo - dal **01.01** al **31.12** di ogni anno
- numero di posteggi - **10**
- superfici dei posteggi - mq. 45 (lunghezza m. 9, larghezza m. 5)
- *settori merceologici* - *alimentare n. 2 posteggi – non alimentare n. 7 posteggi*
- *tipologie merceologiche* - *non più di sei posteggi con la stessa tipologia*
- *produttori agricoli* - *n. 1 posteggio di mq. 45 (lunghezza m. 9, larghezza m. 5)*
- orario - dalle ore **7.30** alle ore **12.30**